

**PROVVEDIMENTO UIC 24 FEBBRAIO 2006 PER I PROFESSIONISTI
CHIARIMENTI VARI**

1. Modalità di identificazione - attributo D03

I valori ammessi sono indicati nell'Allegato B delle Istruzioni UIC, paragrafo 1.7 ("Codice Tipo di Identificazione").

2. Soggetti di cui alla lettera s-bis art. 2 D.Lgs. 56/2004 "... ogni altro soggetto che rende i servizi forniti da revisori contabili, periti, consulenti ed altri soggetti che svolgono attività in materia di amministrazione, contabilità e tributi"

Gli obblighi di identificazione, registrazione e segnalazione delle operazioni sospette saranno applicabili in seguito alla modifica del D.M. n. 141/2006, che dovrà aver luogo entro 240 gg. a partire dalla data di entrata in vigore (23/02/06) del decreto.

3. Decorrenza obblighi antiriciclaggio

Gli obblighi di identificazione della clientela, di istituzione dell'archivio unico e di segnalazione di operazioni sospette decorrono dalla data di entrata in vigore delle Istruzioni UIC (22/04/06). Gli obblighi di identificazione, registrazione e conservazione non si applicano agli incarichi conferiti dal cliente prima di tale data, salvo che essi siano ancora in essere nei 12 mesi successivi. In questo caso il professionista dovrà adempiere ai suddetti obblighi entro tale scadenza.

4. Archivio unico cartaceo

Consiste in un registro numerato progressivamente, siglato in ogni pagina a cura del soggetto obbligato o da un suo collaboratore o dipendente autorizzato per iscritto nonchè recante alla fine dell'ultimo foglio l'indicazione del numero di pagine di cui si compone e la firma delle suddette persone. Il professionista può scegliere di tenere un archivio cartaceo ancorché già utilizzi supporti informatici per lo svolgimento della propria attività. Non è ammesso l'utilizzo di registro su fogli mobili o di quaderno ad anelli.

5. Documenti per l'identificazione

Non è necessario acquisire copia del documento di identità o di riconoscimento in quanto è sufficiente l'acquisizione degli estremi dello stesso. Il documento deve essere in corso di validità ma non sussiste alcun obbligo di monitorarne la scadenza.

6. Esenzioni dagli obblighi di identificazione, registrazione e conservazione

Tali esenzioni, ex. art. 14, c. 1 D.M. n. 142/06, non si applicano per prestazioni e operazioni poste in essere tra professionisti.

7. Istituzione archivio unico

L'obbligo di istituzione dell'archivio unico informatico o cartaceo sorge soltanto qualora vi siano informazioni da registrare. Il termine per provvedere alla registrazione è di 30 gg. dalla identificazione del cliente. I dati vanno conservati per 10 anni dalla conclusione della prestazione.

8. Sanzioni

L'omessa istituzione dell'archivio unico è punita con l'arresto da 6 mesi ad 1 anno o con l'ammenda da 5.164 a 25.822 euro, mentre la tardiva o omessa registrazione sono punite con la multa da 2.582 a 12.911 euro.

9. Segnalazioni di operazioni sospette

L'obbligo sussiste a prescindere dal valore della prestazione, non essendo ancorato ad alcuna soglia.

PROVVEDIMENTO UIC 24 FEBBRAIO 2006 PER GLI INTERMEDIARI - CHIARIMENTI VARI

1. Rapporti continuativi

A. Si chiede se fra i rapporti di garanzia per i quali è prevista nel Provvedimento UIC 24 febbraio 2006 la registrazione del rapporto continuativo siano ricomprese solo le garanzie concesse da un intermediario o, anche, le garanzie a favore dell'intermediario (ipoteche, fideiussioni attive, etc). Al riguardo si chiarisce che l'obbligo di registrazione del rapporto continuativo deve intendersi riferito alle sole garanzie rilasciate dall'intermediario a favore della clientela e non anche alle garanzie prestate dalla clientela a latere di finanziamenti concessi dall'intermediario.

B. Si chiede se sia sempre obbligatorio per una banca registrare il rapporto connesso alla prestazione di servizi di investimento. Al riguardo, nel confermare l'obbligatorietà della registrazione del rapporto in questione, prevista sia all'art.4, comma 4 lettera d) del Decreto 3 febbraio 2006, n.142 che all'art.6, comma 4 del Provvedimento UIC, si precisa che laddove un rapporto di deposito titoli sia già esistente presso la stessa banca a nome dello stesso contraente del servizio di investimento a far data 1° giugno 2006, l'obbligo di registrazione del rapporto connesso al servizio di investimento può intendersi già assolto. Nondimeno, per i servizi di investimento sottoscritti a partire dal 1° giugno 2006 accessoriamente ai quali si apre anche un nuovo rapporto di deposito titoli parimenti intestato, si ritiene sufficiente un'unica registrazione da riferirsi al deposito titoli. Qualora a partire dal 1° giugno 2006 venga prestato un servizio di investimento senza un collaterale rapporto titoli, la registrazione del rapporto deve riferirsi al contratto di prestazione del servizio.

C. Si chiede se il rilascio di carte di credito e di debito collegato ad un rapporto di conto corrente costituisca rapporto continuativo distinto e autonomo. Al riguardo, si ritiene che l'emissione delle carte di credito e di debito comporti per l'emittente l'apertura di un nuovo rapporto continuativo nei confronti del titolare.

D. Si chiede se un intermediario abilitato sia tenuto a registrare il rapporto connesso all'assunzione di partecipazioni in società che, a loro volta, siano intermediari abilitati. Al riguardo, si chiarisce che la questione va risolta in termini più generali, vale a dire che l'intermediario abilitato è esentato dalla registrazione del rapporto quando opera in nome e per conto proprio e quando opera in nome proprio e per conto terzi, ai sensi di quanto previsto al titolo IV, articolo 2 del Provvedimento.

2. Acquisizione dati identificativi

A. Si chiede se, stante la non esistenza di limitazioni soggettive od oggettive al rilascio del codice fiscale, la disposizione che ritiene valida l'identificazione del cliente quando tale codice non può essere rilasciato abbia un valore residuale. Al riguardo, si precisa che con tale disposizione si è voluto ovviare a particolari situazioni (ad esempio turista straniero cliente occasionale di un intermediario) per le quali l'assenza del codice avrebbe potuto rappresentare un vincolo eccessivo al generale dovere per gli intermediari di disporre di procedure volte all'identificazione della clientela, finalizzata ad un'adeguata conoscenza della stessa.

B. Si chiede se, in caso non fosse possibile acquisire il codice fiscale, l'intermediario sia tenuto ad effettuare controlli sulla possibilità che il cliente possa ottenere tale codice dalle autorità preposte. Al riguardo, si precisa che tale disposizione non aggiunge uno specifico obbligo di controllo da

parte dell'intermediario, ma insiste su un generale dovere per gli intermediari di disporre di procedure volte all'identificazione della clientela, finalizzata ad un'adeguata conoscenza della stessa, previsto al Titolo II articolo 6.

C. Si chiede quando sia dovuta l'identificazione in sede di chiusura di un rapporto. Al riguardo si chiarisce che essa è dovuta, in aggiunta al caso di rapporti al portatore, anche per i rapporti nominativi ogniqualvolta sia disposta da un soggetto in precedenza non identificato (ad esempio gli eredi di una successione), i cui dati identificativi devono pertanto essere inseriti nel raggruppamento informativo E (previsto negli standards tecnici del registro informatico di cui all'allegato al decreto ministeriale del 7 luglio 1992).

3. Personale incaricato

Si chiede di specificare in via interpretativa se la figura del collaboratore esterno rientri nella più ampia categoria di personale incaricato. Al riguardo si fa presente che la diversa impostazione rispetto alla normativa previgente è frutto di una scelta voluta già in sede di redazione del regolamento ministeriale e mira a rafforzare il presidio dell'identificazione della clientela, limitando la possibilità di delegare a terzi l'espletamento di quello che viene considerato il fulcro del sistema antiriciclaggio.

4. Procedure da porre in essere per la conoscenza e l'identificazione della clientela: Profilo di rischio

A. Si chiede conferma se le previsioni contenute nel punto 6 del titolo II del Provvedimento UIC siano da intendersi collegate a quanto già previsto nel Decalogo della Banca d'Italia ovvero debbano considerarsi un'anticipazione di quanto contenuto nella Direttiva 2005/60/Ce con riferimento all'approccio basato sul rischio. Al riguardo, si chiarisce che le previsioni in questione si inseriscono nel solco tracciato dal Decalogo e forniscono ulteriori indicazioni su come debba essere attuato il disposto dell'articolo 3 comma 4 del decreto ministeriale 142/2006. Tali indicazioni non intendono anticipare quanto previsto dalla Terza direttiva, dal momento che manca un qualsiasi riferimento al concetto della graduazione degli obblighi di adeguata verifica in funzione del rischio associato al cliente.

B. Si chiede se il nuovo concetto di profilo di rischio attenga ad aspetti informatici. Al riguardo, si chiarisce che esso è connesso al fenomeno del riciclaggio e deve intendersi come la probabilità di esposizione del cliente a fenomeni di riciclaggio. La sua valutazione si basa, dunque, sulla stessa conoscenza dei clienti e tiene conto degli aspetti soggettivi ed oggettivi specificati dal Provvedimento.

5. Sottoscrizione quote di OICR

Si chiede quale comportamento adottare in relazione ai rapporti continuativi scaturenti dalla sottoscrizione di quote di OICR o di fondi pensione già aperti e per i quali le nuove disposizioni non richiedono più la registrazione. Al riguardo si ritiene che, al fine del corretto assolvimento dell'obbligo di conservazione dei dati di cui all'articolo 10 comma 6 del decreto ministeriale 142/2006 e a mente della disciplina transitoria prevista al titolo VII del provvedimento dello scrivente, i rapporti in questione debbano essere chiusi a far data 31 maggio 2006.

6. Causale U2

Si chiede conferma se la limitazione nell'utilizzo della causale U2 ai soli intermediari non bancari contenuta nella circolare 20 ottobre 2000 può ritenersi ancora valida. Al riguardo, nello specificare che detta circolare è abrogata dal provvedimento dello scrivente del 24 febbraio 2006, si conferma che la causale in argomento deve essere utilizzata anche dalle banche. A titolo esemplificativo, se ne prevede l'utilizzo quando la banca emette l'assegno di traenza per conto dell'assicurazione e provvede anche a consegnarlo al cliente, direttamente; essa dovrà infatti registrare l'operazione con la causale U2 ritiro di mezzi di pagamento (segno D) e riferire l'operazione al cliente.

7. Società fiduciarie

Si chiede come deve essere registrata un'operazione di trasferimento - mediante intestazione fiduciaria - di quote in una società a responsabilità limitata da una società fiduciaria A ad un'altra fiduciaria B in esecuzione di uno specifico mandato del medesimo fiduciante. In proposito non si ravvisa alcuna movimentazione di mezzi di pagamento o di titoli e, pertanto, non è previsto alcun obbligo di registrazione in archivio unico informatico per quanto attiene alle operazioni. In relazione ai rapporti; la società fiduciaria B dovrà procedere alla registrazione di apertura del nuovo rapporto con il fiduciante. Qualora a seguito di detto trasferimento di quote venga a cessare il rapporto fiduciario, l'intermediario A dovrà procedere alla registrazione di chiusura del rapporto in questione.

8. Società finanziarie

A. Si chiede se sussista l'obbligo di registrazione in archivio unico informatico del rapporto fra un intermediario finanziario ex art. 106 del Tub e un agente in attività finanziaria. Al riguardo si ritiene che l'instaurazione del rapporto contrattuale con un agente in attività finanziaria, nella forma del mandato, per il collocamento presso il pubblico di propri prodotti non sostanzia di per sé una qualche forma di esercizio dell'attività finanziaria ma, piuttosto, sia funzionale al suo concreto espletamento. Essendo l'obbligo in questione legato all'esercizio dell'attività istituzionale, l'intermediario finanziario non dovrà procedere alla registrazione in archivio né del rapporto né dell'eventuale operazione di pagamento provvigione all'agente.

B. Si chiede se un soggetto finanziario ex art. 113 del Tub deve registrare in Archivio unico informatico la sottoscrizione di aumento di capitale sociale di altra società. Al riguardo si chiarisce che tale sottoscrizione sostanzia un'assunzione di partecipazione e che essa comporta la registrazione in Archivio del rapporto continuativo qualora conferisca la titolarità di almeno un decimo dei diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria della società partecipata. Qualora la sottoscrizione venga regolata con bonifico di importo superiore alla soglia di 12.500 euro, a partire dal 1° giugno 2006 il soggetto finanziario è tenuto ad effettuare una registrazione nel proprio archivio mediante la causale U2, Segno D, valorizzando l'attributo A52 con il valore 19.

PROVVEDIMENTO UIC 24 FEBBRAIO 2006 PER GLI OPERATORI NON FINANZIARI CHIARIMENTI VARI

1. Decorrenza obblighi antiriciclaggio

Gli obblighi di identificazione della clientela, di istituzione dell'archivio unico e di segnalazione di operazioni sospette decorrono dalla data di entrata in vigore delle Istruzioni UIC (22/04/06). Coloro che si avvalgono della facoltà di integrare i registri tenuti in forza di altre disposizioni di legge per la costituzione dell'archivio unico, devono procedervi entro 60 gg. dalla suddetta scadenza. Analogo termine è previsto per la costituzione dell'archivio unico informatico.

2. Archivio unico cartaceo

Consiste in un registro numerato progressivamente e siglato in ogni pagina a cura del soggetto obbligato, o di un collaboratore o dipendente autorizzato per iscritto, recante alla fine dell'ultimo foglio l'indicazione del numero di pagine di cui si compone e la firma delle suddette persone. L'operatore può scegliere di tenere un archivio cartaceo ancorché già utilizzi supporti informatici per lo svolgimento della propria attività. Non è ammesso l'utilizzo di registro su fogli mobili o di quaderno ad anelli.

3. Documenti per l'identificazione

Non è necessario acquisire copia del documento di identità o di riconoscimento in quanto è sufficiente l'acquisizione degli estremi dello stesso. Il documento deve essere in corso di validità ma non sussiste alcun obbligo di monitorarne la scadenza.

4. Archivio unico informatico.

Il termine per la costituzione dell'AUI è di 60 gg. dall'entrata in vigore delle Istruzioni UIC (22/04/06). In attesa dell'istituzione di tale archivio, è necessario avvalersi temporaneamente di un registro cartaceo i cui dati andranno riversati nell'AUI.

5. Esenzioni dagli obblighi di identificazione, registrazione e conservazione.

Tali esenzioni, ex. art. 14, c. 1 D.M. n. 142/06, non si applicano per operazioni poste in essere tra operatori non finanziari.

6. Istituzione archivio unico

L'obbligo di istituzione di tale archivio sorge soltanto qualora vi siano informazioni da registrare. Il termine per provvedere alla registrazione è di 30 gg. dal compimento dell'identificazione o, se diverso, dell'operazione. I dati vanno conservati per 10 anni dal compimento dell'operazione o dalla conclusione dell'incarico.

7. Sanzioni

L'omessa istituzione dell'archivio unico è punita con l'arresto da 6 mesi ad 1 anno o con l'ammenda da 5.164 a 25.822 euro, mentre la tardiva o omessa registrazione sono punite con la multa da 2.582 a 12.911 euro.

8. Segnalazioni di operazioni sospette

Tale obbligo sussiste a prescindere dal valore dell'operazione, non essendo ancorato ad alcuna soglia.

9. Identificazione di garanti da parte dei mediatori crediti.

Poiché non espressamente richiesto, l'identificazione di eventuali garanti non deve essere effettuata.